

FRANCESCO DE STEFANO
NOTAIO
via Lago di Lugano n. 15 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445/57.65.56 - FAX 0445/57.77.15

In carta libera ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91

Repertorio n. 16158

Raccolta n. 2644

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Venti giugno duemilacinque.

In Schio, nel mio studio in Via Lago di Lugano al n. 15, alle ore diciannove.

SU RICHIESTA

della associazione **"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI VO-**

LONTARIE DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA", con se-

de in Schio (VI), via Cementi n. 35, codice fiscale 92012530249, iscritta al

Registro Regionale del Volontariato al n. VI 0395,

io sottoscritto dr. FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, iscritto al

Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del

Grappa, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere, ele-

vandone verbale, all'assemblea dell'associazione richiedente, riunita in

prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del nuovo statuto.

E' PRESENTE:

BICEGO STEFANO, nato a Valdagno (VI) il 9 novembre 1953, operaio, in
qualità di Vice-Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la cari-
ca presso la sede sociale.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espressa-
mente rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi richie-
de di redigere il presente verbale per far constare le risultanze dell'assem-

Registrato a Schio

In data 21.06.05

al n. 809

serie 1

con € ESENTI



blea e le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

viene chiamato a presiedere il signor Bicego Stefano, il quale constata che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe regolarmente acquisite agli atti dell'associazione, gli associati iscritti nel foglio di presenza che viene allegato al presente atto con "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale e precisamente:

Gruppo A.I.B. – Protezione Civile Recoaro Terme;

Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell'Agno;

Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra – Timonchio;

Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile Cogollo del Cengio;

Protezione Civile Caltrano;

Comitato Volontario Protezione Civile "El Castelo" – Lugo di Vicenza;

Associazione Volontaria di Protezione Civile "Comune di Roana";

Associazione Volontaria Protezione Civile Prevenzione Incendi Boschivi

Altopiano dei Sette Comuni;

Associazione Volontari Protezione Civile di Nove;

- è assente l'Associazione Volontaria A.I.B. Protezione Civile di Romano d'Ezzelino;

- è assente, perché dimissionario, il Presidente De Pretto Claudio;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed ora.

Pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita, ed è pronta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sull'unico punto, il Presidente relaziona agli associati circa i motivi che hanno indotto l'associazione a dotarsi di un nuovo complesso di norme, che disciplinassero la vita sociale, anche in aderenza a quanto richiesto dagli organi istituzionali, in particolar modo dalla Regione Veneto, al fine di uniformare la disciplina delle associazioni operanti nel cosiddetto Terzo Settore, e data l'esigenza di individuare un soggetto referente per le Istituzioni in grado di svolgere un ruolo di interfaccia con le singole associazioni.

Dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto, che si compone di ventotto articoli in quattordici titoli.

L'assemblea, preso atto che le singole associazioni ne hanno già avuto visione e ne hanno già approvato il testo nelle rispettive sedi assembleari, ad unanimità,

d e l i b e r a

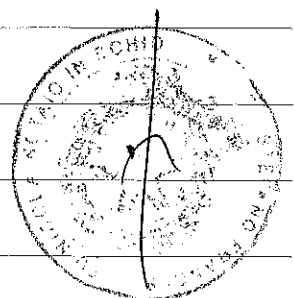
di approvare il nuovo statuto, che disciplinerà la vita dell'associazione, nel testo appena letto dal Presidente.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, ed io notaio lo allego al presente atto con "B", perché ne formi parte integrante e sostanziale, senza darne lettura per espressa dispensa del comparente, che ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del contenuto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta essendo le ore venti.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 7 della Legge 266/91, per l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro.

Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e con si-



stema informatico da me e da persona di mia fiducia, e da me letto alla
comparente che lo approva e sottoscrive.

Consta di un foglio di cui occupa tre intere facciate e quanto della presen-
te.

f.ti Stefano Bicego - Francesco De Stefano notaio - sigillo

ALLEGATO "A" ALL' ATTO N. 2644 DI RACCOLTA

FOGLIO DI PRESENZA DEGLI ASSOCIATI INTERVENUTI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20.06.2005

dell'associazione **"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI**

VOLONTARIE DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA", con

sede in Schio (VI), Via Cementi n. 35, codice fiscale 92012530249,

iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. VI 0395,

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del nuovo statuto.

- Gruppo A.I.B. – Protezione Civile Recoaro Terme;

Ilmari Bello

- Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell'Agno;

Ch. Basso

- Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra – Timonchio;

Stefano Basso

- Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile Cogollo del Cengio;

Zordani Gensoffe

- Protezione Civile Caltrano;

Del Sant'Almario

- Comitato Volontario Protezione Civile "El Castelo" – Lugo di Vicenza;

Jelliano M.

- Associazione Volontaria di Protezione Civile "Comune di Roana";

Stefano Basso

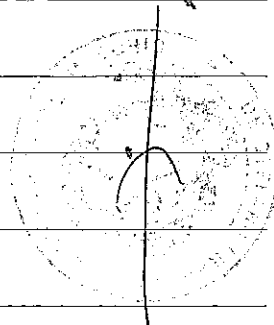
- Associazione Volontaria Protezione Civile Prevenzione Incendi Boschivi

Altopiano dei Sette Comuni;

Alf. P.

Associazione Volontari Protezione Civile di Nove;

Stefano Basso



Allegato "B" all'atto n. 2644 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI VOLONTARIE DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA"

Costituzione e scopi

Art. 1 – E' costituita un'Associazione denominata **"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI VOLONTARIE DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA"**, con sede legale in Schio (VI), via Cementi n. 35, che nel proseguo sarà per brevità denominata COORDINAMENTO.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo), democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate dall'Organo incaricante).

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo.

Art. 2 – Fatta salva l'autonomia delle singole Associazioni sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, il COORDINAMENTO direttamente o tramite convenzione con Enti Locali, Provincia, Regione, Istituzioni Pubbliche, Organi dello Stato e Privati, svolge attività a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della collettività. In partico-



lare:

- promuove la collaborazione e la solidarietà tra le Associazioni aderenti, attraverso il coordinamento delle attività e l'organizzazione di iniziative di formazione, consulenza e informazione;

- favorisce e cura i rapporti tra Associazioni aderenti e altre Associazioni, Enti Locali, Provincia, Regione, Istituzioni Pubbliche, Organi dello Stato e Privati, finalizzati ad incrementare il coordinamento delle attività di protezione civile;

- collabora con gli Enti preposti alla realizzazione e all'aggiornamento dei Piani di protezione civile, anche attraverso la raccolta di notizie, informazioni, dati interessanti e la partecipazione e promozione di esercitazioni e prove di attivazione;

- promuove la cultura della prevenzione dei rischi e del volontariato di protezione civile, collaborando con Enti Locali, Organi dello Stato e Istituzioni scolastiche alla realizzazione di iniziative, incontri e conferenze rivolte alla collettività, con particolare attenzione alla popolazione scolastica;

- concorre agli interventi di soccorso, in caso di necessità e su richiesta degli Enti preposti, utilizzando le risorse umane e materiali di cui dispongono le Associazioni aderenti, in base alle disposizioni date dal Consiglio Direttivo;

- favorisce l'attività delle Associazioni aderenti attraverso il reperimento di risorse economiche e materiali.

Le attività di cui sopra sono svolte dal COORDINAMENTO esclusivamente tramite le prestazioni fornite dagli iscritti delle Associazioni aderenti. Il COORDINAMENTO può comunque assumere lavoratori dipendenti o av-

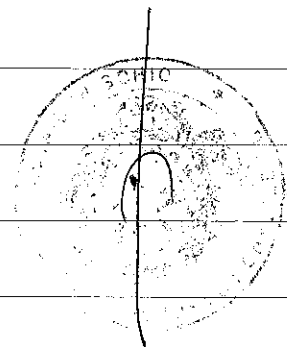
valersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. L'attività degli iscritti alle Associazioni non deve essere retribuita in alcun modo, può altresì essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione, previa documentazione e nei limiti stabiliti dall'Organo incaricante.

Soci

Art. 3 – Possono far parte del COORDINAMENTO, come soci, tutte le Associazioni di volontariato, con sede legale nella provincia di Vicenza, che per statuto svolgano attività di protezione civile e che risultino iscritte all'Albo della Regione del Veneto dei gruppi volontari di protezione civile, istituito ai sensi dell'Art. 10 della Legge Regionale 17/1998 (per brevità Albo) sez. A - B.

Art. 4 – Per l'ammissione, in qualità di socio, al COORDINAMENTO, l'aspirante socio deve avanzare domanda scritta e firmata, tramite raccomandata A.R. o equivalenti, indirizzata al Presidente del COORDINAMENTO, da parte del legale rappresentante dell'Associazione richiedente, corredata da una copia dello statuto vigente, da un attestato di iscrizione all'Albo di cui all'Art. 3, l'elenco degli iscritti all'Associazione e delle attrezzature e materiali disponibili.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo delibera circa l'ammissione del richiedente. L'accoglimento o diniego della domanda di ammissione deve essere comunicata per iscritto, tramite raccomandata A.R. o equivalenti, al richiedente entro sette (7) giorni dalla deli-



bera senza necessità di indicare i motivi dell'eventuale diniego. La delibera sull'ammissione è inappellabile. (L'associazione cui non è stata accolta la domanda di ammissione non può presentare un'altra domanda prima di 6 mesi, pena nullità della stessa.) In caso di accoglimento della domanda di ammissione v'è allegata alla comunicazione copia dello statuto e copia del o dei regolamenti interni del COORDINAMENTO. Quando tutto l'iter sopra descritto è andato a buon fine, l'aspirante socio diviene socio effettivo solo dopo aver versato la quota associativa (se prevista) ed aver dichiarato di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti interni del COORDINAMENTO.

Art. 5 - La qualità di Associazione aderente si perde:

- per dimissioni, da presentarsi in forma scritta, tramite raccomandata A.R. o equivalenti, ed hanno efficacia dopo che sono trascorsi 4 mesi dalla ricezione;
- per mancato versamento della quota associativa (se prevista), trascorsi tre mesi dalla sua scadenza;
- per attività e comportamenti in contrasto con le finalità del COORDINAMENTO;
- per persistente inadempienza degli obblighi statutari e/o regolamentari;
- per la perdita dei requisiti di cui all'Art. 3;
- per cessazione dell'Associazione.

L'esclusione dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Presidente dell'associazione gli addebiti, consentendo facoltà di replica in Assemblea.

L'Associazione dimessa, decaduta o cessata non ha diritto né alla restituzione delle quote associative versate (se previste), nemmeno in parte, né all'eventuale patrimonio esistente.

Art. 6 - Le Associazioni aderenti sono tenute ad osservare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi associativi.

Le Associazioni aderenti, in regola nei confronti del COORDINAMENTO, attraverso i propri rappresentanti, hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal COORDINAMENTO;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi messi a disposizione dal COORDINAMENTO per le finalità derivanti dallo Statuto, nelle forme e nei modi concordati.

Esercizio Sociale

Art. 7 - L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

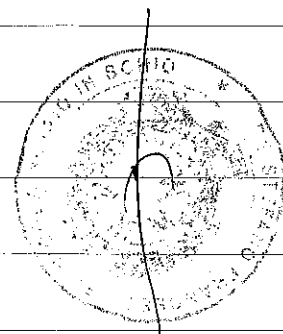
Organi Sociali

Art. 8 – Sono Organi del COORDINAMENTO:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente/Vicepresidente;
- Il o I responsabili Tecnico-Operativi;
- Il Collegio Sindacale.

Assemblea dei Soci

Art. 9 – L'Assemblea dei soci è il massimo organo del COORDINAMEN-



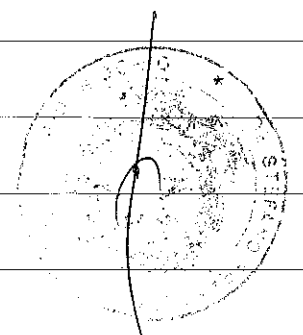
	TO ed è costituita dai Presidenti delle Associazioni aderenti o da un loro	
	delegato in sua vece. Ogni Presidente avrà diritto ad un voto.	
	Possono altresì essere invitati dal Presidente a partecipare all'Assemblea,	
	senza diritto di voto, persone estranee al COORDINAMENTO, che siano	
	utili alla trattazione dell'ordine del giorno in discussione. Possono inoltre	
	partecipare, senza diritto di parola e di voto, i soci delle Associazioni ade-	
	renti.	
	Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci alme-	
	no una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando cre-	
	de necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.	
	Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presi-	
	dente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza di en-	
	trambi, da altro membro del Consiglio Direttivo.	
	Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante	
	invio di lettera non raccomandata o fax a tutti i soci, anche se sospesi o	
	radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante af-	
	fissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, al-	
	meno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Diret-	
	tivo, o di almeno due dei suoi membri, del Collegio Sindacale, o di almeno	
	due dei suoi membri, oppure da tanti Presidenti che rappresentino almeno	
	i due terzi delle Associazioni iscritte	
	L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:	
	- giorno, ora e sede della prima convocazione;	
	- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;	
	- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;	

- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

La seconda convocazione può essere stabilita anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché almeno due ore dopo della prima.

Art. 10 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione quando siano presenti almeno due soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Art. 11 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 3/4 degli associati, dalla se-



conda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è

valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano

la loro responsabilità, gli amministratori ed i sindaci non hanno diritto al

voto.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga pre-

sentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche

Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però

di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale;

- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;

- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

Art. 13 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'As-

semblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regola-

menti vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordina-

ria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che potrà variare da 5 (cinque) a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i soci stessi.

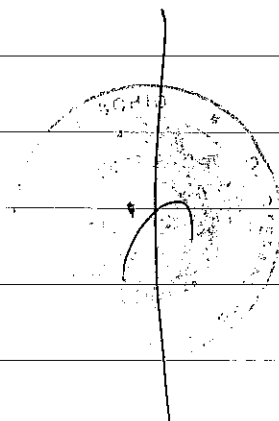
I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di membro del Collegio Sindacale.

Il Consiglio Direttivo:

- rende esecutivi gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea dei soci;
- sottopone all'Assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo, la relazione e il programma delle attività;
- nomina, al suo interno il Presidente, il Vicepresidente;
- nomina, tra gli iscritti delle Associazioni aderenti, il segretario, il tesoriere e il/i Responsabili Tecnico-Operativi;
- propone eventuali norme o regolamenti interni per il funzionamento del COORDINAMENTO e modifiche allo Statuto;
- valuta e si esprime sulle domande di adesione al COORDINAMENTO, presentate da nuove associazioni;
- valuta e si esprime, motivatamente, su eventuali esclusioni di Associazioni dal COORDINAMENTO;
- costituisce gruppi di lavoro per migliorare l'efficienza nella gestione delle attività;

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi o quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale.



Gli avvisi di convocazione verranno diramati o comunicati dal Presidente almeno 15 giorni prima di ciascuna riunione o, in caso di urgenza, anche con altri mezzi di comunicazione, ma almeno un giorno prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora mancassero entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Il Presidente/Vicepresidente

Art. 17 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente):

- rappresentare il COORDINAMENTO di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto dello stesso;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di urgenza e/o di pericolo, può assumere delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare lo stesso al più presto per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo e ratificare le decisioni assunte;

- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso

al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);

- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e il suo mandato ha la stessa scadenza di quello del Consiglio Direttivo e può essere liberamente rieletto.

Il o I Responsabili Tecnico-Operativi

Art. 18 – Il o i Responsabili Tecnico-Operativi vengono eletti dal Consiglio Direttivo che può designare persone di provata capacità, purché iscritte ad una Associazione aderente al COORDINAMENTO; il suo mandato ha la stessa scadenza di quello del Consiglio Direttivo e possono essere liberamente rieletti.

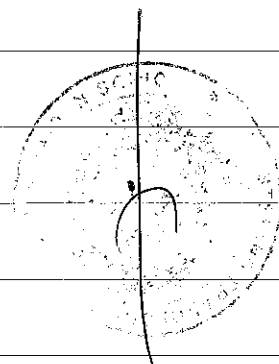
I Responsabili Tecnico-Operativi sottoporranno al Consiglio, per l'approvazione, il Programma Tecnico Operativo ed agiranno sempre in accordo con il Consiglio stesso.

I Responsabili Tecnico-Operativi partecipano a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio Sindacale

Art. 19 - I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, (effettivi più eventuali supplenti), durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio



Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio Sindacale devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 23822399 C.C.

Art. 20 - Compiti del Collegio Sindacale:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però diritto di voto;
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all'art. 17, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

Entrate e Patrimonio Sociale

Art. 21 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

1) beni immobili e mobili;

2) donazioni, lasciti o successioni.

Rendiconti

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello preventivo per l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso. Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

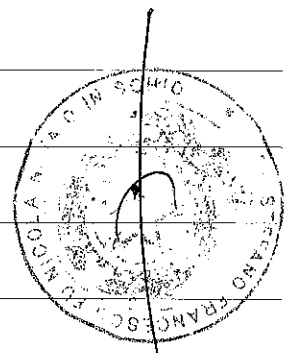
Attività Secondarie

Art. 23 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività economiche marginali da individuarsi da parte del Consiglio Direttivo, sulla base delle normative e prassi vigenti.

Durata e Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 25 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una As-



semblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato di protezione civile similari, della Provincia di Vicenza.

Norme Residuali

Art. 27 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

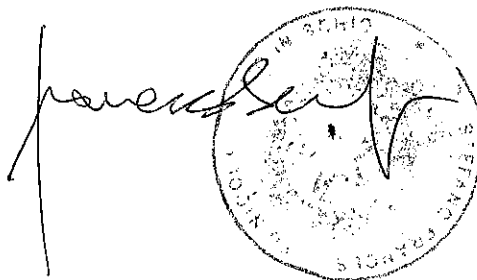
Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce [ove esistano].

f.ti Stefano Bicego - Francesco De Stefano notaio - sigillo

Certifico io sottoscritto dr. Francesco De Stefano, notaio in Schio,
che la presente copia digitale, su fogli dieci, è conforme all'originale,
nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per **USO CONSENTITO**

Schio, **24 GIU. 2005**

A handwritten signature in cursive script, likely of Francesco De Stefano, is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN SCHIO" at the top and "FRANCESCO DE STEFANO" at the bottom, with a central emblem.

